

135 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte: sentenza 1 agosto 2013: Pres. Sfrecola – Est. Berruti – P.M. Floreani – Pr c. S.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente scolastico - Vessazioni continue a danno di un dipendente (*mobbing*) – Dolo – Sussistenza

Processo contabile – Cessazione della materia del contendere richiesta dal P.M- - In assenza delle condizioni di legge – Esclusione

Il comportamento vessatorio posto in essere da un dirigente scolastico nei confronti di un dipendente, con invito a trasferirsi e uso di linguaggio ingiurioso anche in pubblico, definito in sede di giudizio civile "mobbing" con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, costituisce pregiudizio erariale posto in essere con dolo.

Non è possibile accedere alla richiesta del Pubblico Ministero di dichiarazione della cessazione della materia del contendere in presenza di un danno erariale superiore alla somma spontaneamente corrisposta dal responsabile a seguito della sentenza penale.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 29 gennaio 2013, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio S. B., dirigente scolastico dell'Istituto tecnico Ferrari di Susa, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quantificato in euro 25.602,20 oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

A fondamento dell'azione è posto il diritto di rivalsa dello Stato conseguente alla condanna subita in sede civile per illecito del proprio dipendente.

Il sopraddetto Ministero, infatti, veniva condannato con sentenza del Tribunale di Torino n. 6681 del 23 novembre 2006, confermata dalla Corte d'Appello territoriale con sentenza n. 19 del 15 gennaio 2008, a rispondere dei danni derivanti da serie di fatti compiuti dallo Stroppiana tra il 2004 e il 2005 a danno di B. B., dipendente dell'istituto scolastico quale direttore dei servizi generali e amministrativi, e qualificati dal giudice civile come *mobbing*.

In particolare, secondo quanto emerge dall'istruttoria documentale e testimoniale espletata nel giudizio civile, quest'ultima è stata fatta oggetto di continue vessazioni da parte del dirigente e più volte invitata a trasferirsi, il suo operato è stato denigrato, anche pubblicamente e in termini ingiuriosi, fatto oggetto di contestazioni e di controlli ingiustificati (quali una visita fiscale e un'ispezione amministrativa). Il tutto con modalità che hanno fatto definire "patologico" il rapporto tra dirigente e dipendente e causato a quest'ultima una malattia depressiva e un conseguente danno biologico.

La Procura ha pertanto ravvisato gli estremi della responsabilità amministrativa a carico dello S..

Con memoria depositata il 22 maggio 2013, tuttavia, la stessa Procura ha comunicato che il convenuto, pur contestando la propria responsabilità, ha versato, a fronte delle pretese erariali, la somma di euro 8.500.

La parte pubblica ritiene che tale pagamento, ancorché parziale rispetto all'esborso dello Stato, sia soddisfacente delle pretese azionate in via di rivalsa in quanto: la quantificazione del danno contenuta in citazione è in parte composta di oneri e spese processuali, il convenuto non è stato parte del giudizio civile, nella produzione dell'elemento oggettivo di danno non è dato scorgere un suo esclusivo apporto causale, la colpa grave non è comunque ravvisabile in tutti gli episodi considerati nel giudizio civile. Chiede

pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale richiesta è stata riproposta in udienza.

Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

All'esito dell'udienza pubblica la causa è stata trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda, occorre verificare la presenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

1.1. E' certo che il convenuto fosse alle dipendenze dell'amministrazione scolastica quale dirigente, sussiste pertanto il rapporto di servizio.

1.2. L'illiceità della condotta del medesimo è stata affermata in sede civile.

Il Collegio ritiene di confermare tale valutazione anche ai fini amministrativo-contabili.

Risulta invero dagli atti del procedimento civile, prodotti da parte attrice e puntualmente richiamati in citazione, che il convenuto ha tenuto, nei confronti della direttrice amministrativa alle sue dipendenze, una condotta finalizzata a screditarla e a vessarla, contraria quindi agli obblighi di servizio propri di un dirigente scolastico.

Tale condotta si è estrinsecata in una serie di fatti, che trovano riscontro nella documentazione e nelle testimonianze acquisite dal giudice civile e delle quali è dato ampio conto nella sentenza del Tribunale di Torino in atti (sent. n. 6681/2006 cit.).

A titolo esemplificativo basti evidenziare che gli atti processuali acquisiti hanno dimostrato che: le prerogative professionali della direttrice amministrativa sono state

illegittimamente poste in discussione (ad es. il dirigente ha contestato più volte la partecipazione della stessa al consiglio di istituto, per poi ammettere, questa assente, quella del direttore amministrativo supplente) o scavalcate (ad es. il dirigente disponeva direttamente in ordine all'orario di servizio e allo straordinario del personale tecnico-amministrativo, forniva direttive "dettagliatissime" e non di massima, ecc.), il suo operato è stato denigrato, anche per iscritto e pubblicamente, attraverso apprezzamenti ingiuriosi e con uso di turpiloquio; l'interessata si è trovata costretta a dover giustificare, con relazioni scritte e agli organi di controllo, presunte inadempienze risultate poi insussistenti ed è stata anche invitata a richiedere un trasferimento ad altra sede; il 31 maggio 2004, la direttrice è stata portata al pronto soccorso vittima di un attacco di panico dopo un litigio con lo Stroppiana; durante l'assenza per malattia seguita a questo episodio, il dirigente ha disposto una visita di controllo fiscale nei suoi confronti, omettendo di proposito, contrariamente a quanto di regola e di prassi nell'istituto, di comunicare alla A.S.L. competente l'assenza dell'interessata dal proprio domicilio regolarmente dichiarata alla scuola in una delle giornate di malattia; il medesimo, a seguito della richiesta di ritiro del diploma di maturità da parte di un genitore si è rifiutato di procedere all'apertura della cassaforte dove erano custoditi i diplomi, ancorché fosse a conoscenza della relativa combinazione, opponendo l'assenza della direttrice e accusando poi quest'ultima, per iscritto, di disservizio e di cattiva gestione per non avere provveduto alla nomina di un sostituto *ad hoc*, ha dettato direttive dettagliate sull'organizzazione amministrativa in contrasto con quella già predisposta dalla direttrice (e di sua competenza), definita inconsistente, inutile e "priva di senso", nel contempo sollecitando una ispezione amministrativa, ha negato un permesso per recupero di ore straordinarie senza motivazione, ha contestato le esigenze di

assistenza informatica che avevano indotto la ridetta a chiamare i tecnici informatici.

Nella sentenza civile si afferma come le carte processuali mostrino nel loro complesso come il dirigente, evidentemente male interpretando il proprio ruolo all'interno dell'istituto scolastico e ritenendosi l'unico competente, si comportasse in generale in modo scorretto. Peraltro, è emerso *"un accanimento ad personam"* del dirigente nei confronti della propria direttrice amministrativa e il crearsi di una situazione lavorativa cui è derivato in capo a quest'ultima, in stretto rapporto temporale e causale, secondo quanto accertato dal c.t.u. nominato in quella sede, uno stato di malattia e un danno biologico.

Tale situazione è stata confermata dalla Corte d'Appello territoriale (sent. n. 19/2008 cit.), che ha riconosciuto l'esistenza *"di un vero e proprio atteggiamento persecutorio del D.S. nei confronti della Bertolo, volto a umiliare e svalutare l'immagine e l'attività della signora e, in definitiva, a determinarne l'allontanamento dall'Istituto"*.

Il Collegio ritiene dunque confermata la ricorrenza di comportamenti, imputabili al convenuto, oggettivamente idonei a determinare una lesione dell'integrità psico-fisica della lavoratrice posta alle sue dipendenze, di cui l'Amministrazione datrice di lavoro ha dovuto rispondere.

1.3. Il convenuto è stato sentito come teste nel processo civile, nonché in audizione avanti la Procura presso questa Sezione, ma non ha fornito, in nessuna delle due sedi, alcun elemento utile a mutare il quadro fattuale sopra descritto, così come delineato dalle ridette sentenze civili e puntualizzato dalla Procura. Anzi, la condotta processuale del medesimo, che, come sopra esposto, ha soddisfatto un parte delle ragioni creditorie dell'erario e ha ritenuto di non comparire nell'odierno processo, può ritenersi

sostanzialmente ammissiva dei fatti oggetto dell'accusa (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, 16 settembre 2008 n. 404).

1.4. Come sancito, da ultimo, dall'art. 1 della L. n. 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Nella specie la condotta del convenuto risulta caratterizzata dal dolo, giacché si tratta, stando alle sopra richiamate risultanze processuali, di un vero e proprio atteggiamento persecutorio messo in campo dallo Stroppiana nei confronti della sottoposta, diretto a umiliare e a svalutare l'immagine e l'attività di quest'ultima e, in definitiva, a determinarne l'allontanamento dall'istituto scolastico di assegnazione.

Né può porsi in dubbio l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno e il comportamento del convenuto, essendo il primo immediatamente conseguente alla suddetta condotta antiggiuridica.

1.5. In conclusione, il Collegio, in ordine alla sussistenza dei presupposti per far valere la responsabilità del convenuto, attese le concordanti fonti di prova, ritiene accertate le condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa.

2. L'importo sborsato dall'Amministrazione in dipendenza del contenzioso di cui sopra comprende gli importi liquidati in sentenza, spese di c.t.u e c.t.p., spese legali di primo e di secondo grado, cui corrispondono i relativi ordinativi di pagamento versati in atti (cfr. doc. 4 Procura, da cui va espunto il n. 4063, riportante una causale estranea alla vicenda in esame e, comunque, non conteggiato in citazione). La Sezione ritiene, in mancanza di specifiche contestazioni sul punto, di potere accogliere la quantificazione operata nell'atto introduttivo, pari a complessivi euro 25.602,20.

3. Dall'importo di cui sopra andrà detratto quello di euro 8.500 versato dallo S., con espresso riferimento al presente

giudizio, in data 12 aprile 2013 (cfr. la ricevuta di versamento postale prodotta dalla Procura come doc. n. 2/2).

4. Non è invece possibile, a parere del Collegio, accedere alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria della Procura del 15 -22 maggio 2013 e riproposta in udienza.

A fronte di un impianto accusatorio rimasto, come visto, sostanzialmente confermato, sia quanto all'aspetto oggettivo, che a quello soggettivo, e a un danno quantificato, in base agli effettivi esborsi da parte dell'erario conseguenti alla condotta del convenuto, in euro 25.602,20 (di cui euro 15.102 per le varie voci di danno base) sono stati incamerati solo euro 8.500.

Poiché l'unico fatto capace di fare cessare la materia del contendere è l'avvenuta, integrale, realizzazione del credito dell'Amministrazione (cfr., tra le tante, Corte dei conti, Sez. III, 15 luglio 2013 n. 476) ovvero il venire meno delle condizioni della responsabilità amministrativa, mancano i presupposti per la suddetta declaratoria.

Il Collegio non potrebbe neppure ravvisare una rinuncia del PM all'azione di responsabilità per parte del danno patrimoniale, stante la nota irretrattabilità della stessa, che, una volta esercitata, fuoriesce dalla disponibilità dell'organo requirente con l'effetto consequenziale della doverosità, per il Giudice, di pronunciarsi nel merito (principio recentemente ribadito da Corte dei conti, Sez. III, 10 gennaio 2013 n. 9).

5. Il convenuto va pertanto condannato a rifondere all'amministrazione la somma di euro 25.602,20, che andrà rivalutata dal giorno dell'effettivo esborso da parte dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della presente sentenza e da cui va dedotto l'importo di euro 8.500 già versato all'Erario, dopodiché matureranno gli interessi legali.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

S. B. al risarcimento del danno in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quantificato in euro 25.602,20 (venticinquemilaseicentodue/20), oltre rivalutazione dal giorno dell'esborso alla data del deposito della presente sentenza, dedotto quanto già versato, come precisato in motivazione, e interessi legali da tale data al saldo.